

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1042

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORCIERI, LONDEI e ANGELONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1994

Modifiche all'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di tutelare il cittadino dall'esercizio illegale delle professioni libere è fortemente sentita in tutti i campi, rispondendo alla necessità di evitare l'abuso della buona fede a scopo di lucro. A tali fini, rappresentati sia dall'interesse pubblico alla tutela della buona fede sia dall'esigenza di garantire il possesso da parte dei professionisti di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, il codice civile pone il principio che debba essere la legge a regolare la materia.

L'assenza di norme, che identifichino i professionisti regolarmente iscritti negli albi, distinguendoli da quanti, al di fuori degli ordini professionali, offrono le proprie prestazioni senza nessun obbligo di formazione e senza alcuna verifica della propria competenza tecnica, rischia di vanificare l'attenzione dimostrata dal codice civile.

Nel settore particolare in cui questo disegno di legge si propone di intervenire, vale a dire quella delle professioni economico-amministrative contabili - ragionieri e periti commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e dottori commercialisti di cui al decreto della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 - il problema si presenta con una certa gravità. I motivi sono rappresentati dalla peculiarità dell'attività professionale svolta dai soggetti interessati: infatti, le continue evoluzioni della legislazione in materia fiscale e societaria hanno aumentato le responsabilità giuridiche ed economiche in capo ad essi connesse ad una sua corretta interpretazione. È indubbio che sia necessario un intervento legislativo di riordinamento complessivo del settore, che adegui queste professioni libere ai mutamenti intervenuti nelle competenze e funzioni ad esse attribuite dalle norme, che sono au-

mentate, ed insieme garantisca al cittadino utente la correttezza dei servizi professionali ricevuti.

In attesa di questo, che necessita un'analisi approfondita del fenomeno, si ha l'urgenza di provvedere: questo è l'obiettivo che il presente disegno di legge si pone, a rimuovere l'anomalia contenuta negli ordinamenti professionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 1067 e n. 1068, che comporta tale confusione ed equivoci da favorire l'esercizio abusivo.

I citati decreti del Presidente della Repubblica numeri 1067 e 1068 del 1953, contengono rispettivamente l'approvazione degli ordinamenti delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale; queste due categorie professionali sono quelle che hanno maggiore competenza nel campo economico-amministrativo-contabile e con oggetto della professione, se esaminiamo l'articolo 1 dei due ordinamenti, sostanzialmente uguale.

La sola differenziazione era, in precedenza, rappresentata dai titoli di studio necessari per accedere ai due albi: quello di dottore in economia e commercio per il primo, quello di ragioniere e perito commerciale per il secondo; con le modifiche apportate dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953 relativo alla professione di ragioniere e perito commerciale tale differenziazione si è di fatto eliminata introducendo la laurea in economia e commercio come uno dei titoli necessari, insieme ed in luogo di altri, per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.

A proposito di quest'ultima professione, vi è da notare che con la stessa terminologia di ragioniere e perito commerciale si definiscono coloro che hanno conseguiti il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diploma di istruzione secondaria superiore presso i competenti istituti tecnici commerciali.

È necessario quindi variare la denominazione di legge spettante ai professionisti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, usando un sostantivo comune fra i due ordini professionali (dottori e ragionieri) che contribuisca a meglio individuare l'attività esercitata.

Tale sostantivo non può che essere rappresentato dal termine «commercialista» già previsto per gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti di cui all'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953.

Il termine commercialista, da numerosi decenni, è entrato comunemente nell'uso corrente ed individua quei professionisti iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti, senza distinzioni considerato che le attività esercitate, anche per previsione dei due ordinamenti professionali sono, come già espresso, identiche.

La sola differenziazione che deve rimanere è quella di far precedere il termine di commercialista dalla denominazione di ragioniere per individuare quei professionisti iscritti nell'albo di cui all'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953 rispetto ai «dottori commercialisti» iscritti all'albo di cui all'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953.

Il presente disegno di legge consiste quindi nella modifica dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953 n. 1068, laddove prevede la denominazione di «ragioniere e perito commerciale», in «ragioniere commercialista», con la conseguente variazione della denominazione degli organi professionali e dei relativi albi e con la previsione di sanzioni per ogni improprio utilizzo del termine commercialista.

In virtù di quanto esposto, onorevoli colleghi, Vi invito ad approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, le parole «ragionieri e periti commerciali» e «ragioniere e perito commerciale» sono tutte sostituite, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 31, primo comma, lettera f), rispettivamente con «ragionieri commercialisti» e «ragioniere commercialista». Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento contenuto nelle norme vigenti agli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, deve intendersi riferito agli iscritti nell'albo dei ragionieri commercialisti.

2. L'utilizzo della parola «commercialista» spetta esclusivamente agli iscritti negli albi di cui all'ordinamento della professione di dottore commercialista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068.

4. Ogni diverso utilizzo sarà punito con le stesse sanzioni previste dalla legge nei casi di utilizzo abusivo del titolo di dottore commercialista e ragioniere commercialista.